

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 416-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 aprile 1964  
modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1964  
(V. Stampato n. 1214)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(MORO)

**di concerto col Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

**e col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 maggio 1964*

**Aumento del fondo di dotazione della Cassa per il Mezzogiorno**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La somma da corrispondersi dallo Stato quale dotazione a favore della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è aumentata di 10 miliardi di lire per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di 10 miliardi per l'anno 1965.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, ad assumere, in eccedenza alla propria dotazione, impegni di spesa per l'importo di 60 miliardi di lire.

Ai suddetti impegni si farà fronte mediante l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro di uno stanziamento di 10 miliardi di lire per l'anno 1965, di 20 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1966 e 1967 e di 10 miliardi di lire per l'anno 1968.

Art. 3.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno provvederà ad integrare il piano degli interventi di cui alla citata legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni, con particolare riguardo alle esigenze dell'industrializzazione.

Art. 4.

All'onere di 10 miliardi di lire, derivante dall'applicazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Ai collaudi delle opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno o costruite in base a concessione od affidamento di essa si applica il quinto comma dell'articolo 5 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico.*

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 6.

Nell'articolo 2 della legge 29 settembre 1962, n. 1462, le parole: « due anni prima della data di approvazione dello statuto del consorzio » sono sostituite con le parole: « tre anni prima della data di approvazione dello statuto del consorzio ».

Art. 7.

A parziale modifica di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, la Cassa può provvedere direttamente all'istruttoria ed al servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti che essa abbia contratto all'estero.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 6.

*Identico.*

Art. 7.

A parziale modifica di quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, la Cassa può provvedere direttamente all'istruttoria ed al servizio di mutui posti in essere con fondi derivanti da prestiti che essa abbia contratto all'estero, limitatamente a quelle operazioni che, a giudizio del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, non comportino assunzione di rischio da parte della Cassa stessa.